

C.P. 12018

**TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA**

Il Tribunale Civile di Vicenza riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente rel.
dott. Gabriele Conti	Giudice
dott. Luca Emanuele Ricci	Giudice

ha pronunciato il seguente


**DECRETO**

- visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 14.12.2018 dal legale rappresentante della società  
con sede in (VI), viale  
, con la difesa degli avv. ti

- visto il decreto di ammissione alla procedura di concordato in data 22.2.2019;

- rilevato che, all'esito della seconda votazione sulla proposta concorrente della B srl da parte dei creditori, nei termini stabiliti, non sono state raggiunte le maggioranze di legge, come risulta dalla relazione del Commissario giudiziale del 1.7.2019;

- ritenuto, tuttavia, che la votazione sia stata falsata dalla partecipazione di soggetti che non avrebbero dovuto votare, perché portatori di interessi coincidenti con la società che ha proposto il concordato



X spa e con l'affittuaria dell'azienda A srl (tesi a conservare l'azienda all'affittuaria, quale promissaria cessionaria delle quote di X spa) e confliggenti con quelli della massa, si da integrare un vero e proprio conflitto di interessi (tra l'interesse del votante e quello della massa creditoria), secondo quanto indicato, in termini di principio, dalla Suprema Corte, valvole per ogni caso di votazione concorsuale (Cass. 28 giugno 2018 n. 17186: "Nel concordato fallimentare manca una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, come succede invece nell'ambito delle società (art. 2373 c.c. per la società per azioni e art. 2479 ter per quella a responsabilità limitata), essendo indicate, all'art. 127, commi 5 e 6, l.fall., soltanto alcune ipotesi di esclusione dal voto, dettate dall'esigenza di neutralizzare un conflitto in atto tra l'interesse comune della massa e quello del singolo, sicché il divieto di voto va esteso anche agli altri casi, pure non espressamente disciplinati, in cui sussiste il detto contrasto, come accade tra chi abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito.");

- considerato, infatti, che il terzo F spa, apparentemente titolare di un interesse meramente speculativo, tendente in tesi a lucrare la differenza di valore tra il prezzo di acquisto ed il concreto realizzo di un credito, ha acquistato crediti tra il 16.5.2019 (data dell'adunanza per il voto dei creditori) ed il

5.6.2019 (scadenza del termine per esprimere il voto con lettera), per un totale di € 3.270.085,55, votando poi, inopinatamente, a favore della proposta di X spa, che gli avrebbe consentito un minor realizzo del 30% del credito, e non a favore della proposta di B srl, che offriva invece il maggior realizzo del 37%, quindi contro i propri interessi e con il rischio concreto che, non raggiungendosi le maggioranze di legge (come è accaduto ed era intenzione che accadesse da parte di chi ha votato contro la proposta di B srl), la X spa potesse sinanco fallire, e così pregiudicare del tutto il realizzo dell'investimento, con la perdita secca del capitale investito da F spa, ciò che impone di considerare altre ragioni di tale operazione (secondo il sempre valido criterio: cui prodest?)

- rilevato che la medesima operazione di acquisto di crediti, con le stesse antieconomiche modalità, è avvenuta da parte della Società S srl, che si è rivelata poi essere la mandante di F spa;

- ritenuta la grave anomalia sotto il profilo della logica commerciale del contegno di F spa e di S srl, che si può spiegare invece coerentemente, visto anche il momento in cui è stato fatto l'acquisto dei crediti (in piena fase di votazione), allo scopo di influenzare il voto nel concordato a favore di X spa e

ai danni di **B** srl, verosimilmente sulla base di accordi con **A** srl, destinataria dell'azienda quale attuale affittuaria, e beneficiaria della proposta di concordato di **X** spa tendenzialmente blindata in favore di **A** srl stessa;

- ritenuto che la conferma di ciò si possa ricavare dai fatti e dalle considerazioni che seguono, che non sono risultate avere alternative chiavi di lettura:

1) **F** spa e **S** srl si sono accaparrate la maggioranza dei crediti nella classe contrapposta a **B** srl, tanto da determinare nella votazione, che ha visto prevalere **B** srl come maggioranza dei crediti, lo stallo tra le uniche due classi chiamate al voto, quella formata dalla sola **B** srl, quale portatrice omogenea di interessi, e quella formata da tutti gli altri creditori, in cui hanno prevalso i voti della **F** spa (la **B** srl non ha neppure votato, dimostrando che ben altro era il suo interesse);

2) **F** spa ha agito come mandataria di **S** srl, ciò risultando dal mandato prodotto sub doc. n. 4 da **S** srl all'odierna udienza;

3) **S** srl, a sua volta, agiva sotto la regia (mandato) di **Y** spa (cui fa capo l'affittuaria **A** srl), come si evince dalla dichiarazione (incontestata) dell'avv. (doc. 6 della istanza depositata da

B srl l'8.7.2019 per il riconteggio dei voti), legale del creditore spa, che ha ricevuto da S srl la proposta di acquisto del suo credito, ma l'ha rifiutata per due volte; l'avv. ha anche riferito di essere stato contattato per la cessione del credito dal responsabile degli acquisti della Y spa, cui fa capo l'affittuaria A srl, sig. , che ha dichiarato che "l'operazione di acquisto dei crediti (...) era in realtà organizzata e diretta dalla stessa Y spa"; la dichiarazione del legale, proveniente da un soggetto professionalmente qualificato e disinteressato, anche in relazione al suo assistito, deve reputarsi particolarmente attendibile;

4) l'operazione di acquisto per conto di F spa è stata realizzata anche (cfr. relazione del C.G. per l'udienza del 16.7.2019, al punto n. 6),

5) i crediti sono stati acquistati a percentuali che vanno fino al 30%, al 37% ed al 42%, in tale ultimo caso proprio fuor di ogni logica commerciale, tanto più che il voto è andato poi alla proposta che offriva il 30% e non a quella che offriva il 37%;

6) la spiegazione data da S srl sull'acquisto dei crediti a quel costo antieconomico, e cioè che essa

confidava di realizzare dalla proposta di X spa un guadagno maggiore del 40%, non regge, poiché, nei concordati in continuità, quale è questo, la percentuale offerta resta fissa (qui è il 30%) e l'eventuale maggior ricavo resta ad aggio della Società in continuità aziendale e non va in aggiunta ai creditori, per cui S srl ben sapeva che stava comprando in perdita, evidentemente nel prevalente interesse altrui (quello di A srl), confligente con quello della massa dei creditori, a cui è stata infatti negata la proposta del 37%;

- né può valere l'altra giustificazione fornita, secondo cui la S srl non credeva che sarebbe stato possibile attuare il meccanismo di cui all'art. 185 l.f. per realizzare il passaggio di titolarità della X spa a B srl, in caso di vittoria di quest'ultima nel concordato, poiché il meccanismo di legge (tra l'altro invocato dalla stessa X spa nei suoi atti) è attuabile senza il concorso della volontà dei soci di X spa, ed anzi proprio questo è probabilmente ciò che più temeva A srl;

- rilevato che non sono state fornite altre plausibili spiegazioni di questa condotta platealmente antieconomica di acquisto di crediti in sicura perdita;

- ritenuto, quindi, che esistano indizi gravi, precisi e tutti concordanti nel senso che la Y spa, controllante dell'affittuaria A srl, ha orchestrato la manovra di acquisto dei crediti, nonché di voto nel concordato, falsandone il risultato;

- ritenuto, pertanto, che il voto dato dai soggetti in conflitto di interessi non possa essere conteggiato e che vadano espunti dal conteggio i voti di A spa, e S srl non concorra a formare il novato degli aventi diritto al voto e le relative maggioranze;

- considerato che anche i soci di X spa hanno acquistato crediti per € 35.378,44 ed € 13.931,33, che non possono perciò essere calcolati ai fini del voto;

- considerato che B srl ha presentato istanza per il riconteggio dei voti in data 8.7.2019;

- ritenuto che la votazione, depurata dei voti in conflitto di interessi, vede vincitrice la proposta di B srl (che offre il 37% ai chirografari), secondo i seguenti calcoli (cfr. pag. 6 della relazione del C.G. in data 15.7.2019):

- classe B al netto dei voti in conflitto: euro 10.774.968,26;

- maggioranza necessaria euro 5.387.484,14;

- maggioranza raggiunta euro 5.602.221,36 (voti espressi a favore di B srl nella 2^ votazione), pur senza togliere dal quorum generale i crediti acquistati da S srl, pari ad € 306.513,39;

P. Q. M.

visti gli artt. 179 e 162, comma 2, e 15 L.F.;

dichiara approvata la proposta di B srl;


fissa per l'omologazione l'udienza del 2019, ore 11.00, con termine fino al 2019 perché B srl notifichi ai creditori dissenzienti.

Si comunichi al P.M. ed alle parti private I

Vicenza, 18.7.2019.

Il Presidente est.

Il Funzionario Giudiziaro  
Antonella Maso



Dot. Giuseppe Limitone

TRIBUNALE DI VICENZA  
19 LUG 2019  
IL CANCELLIERE  
Il Funzionario Giudiziaro  
Antonella Maso